



Articolo 8 FONDO COMUNE

- 8.1. Il fondo comune è costituito dai contributi versati dagli associati, dai residui attivi dell'anno precedente, da erogazioni liberali accettate dal Presidente e da legati o eredità accettati con beneficio d'inventario dal Presidente.
- 8.2. Il fondo comune non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati.
- 8.3. Gli eventuali residui attivi degli anni precedenti non possono essere distribuiti.
- 8.4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale residuo attivo del fondo comune sarà devoluto ad associazioni, fondazioni, comitati e altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale da parte del liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 11.4 lettera d).
- 8.5. La perdita della qualità di associato nonché la decadenza o le dimissioni degli organi associativi eletti non comportano alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Articolo 9 ORGANI

- 9.1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Gruppo Operativo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Amministratore;
 - e) il Tesoriere.
- 9.2. Tutti gli organi dell'associazione prestano la loro attività a titolo gratuito. I membri del Gruppo Operativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione, previa autorizzazione del Tesoriere.
- 9.3. Le decisioni degli organi associativi sono inoppugnabili.

